

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 settembre 2025, n. 479  
**Associazione Airone Onlus di Taranto (TA).**

**Conferma autorizzazione all'esercizio e rilascio accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la "Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (ex art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali"*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 226 del 28/04/2025 di rinnovo dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una*

*dipendenza patologica. Fabbisogno*" e s.m.i. disciplina all'art. 9 la "Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale" che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 2, comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario";
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...).";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1, 2 e 3 che "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.  
2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.  
3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 24, commi 2 e 3 che:  
"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;  
3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.";
- all'art. 29 (Norme transitorie e finali), commi 5 bis e 9 che:

"5 bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti

*minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”;*

*9. “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.*

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, modificato dall'art 30 *“Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario”* della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”* prevede, tra l'altro, che *“le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.”*

Con D.P.G.R. n. 637 del 20/05/1998 la struttura in oggetto è stata iscritta *“ai sensi della L.R. 9.9.96 n. 22, all'Albo regionale degli Enti Ausiliari che, senza fine di lucro, operano per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio lavorativo di soggetti tossicodipendenti (...).”*

Con nota prot. n. 238/2018 del 06/04/2018 ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “Villa Corvo Lucia”, ubicata in San Vito - Taranto al viale Jonio n° 437.”* acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/5695 del 17/04/2018, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto ha chiesto, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla struttura in oggetto:

*“(...)*

- 1) la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Pedagogico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 11 utenti;*
- 2) l'accreditamento istituzionale. (...).”*

Con nota prot. n. AOO\_183/7885 del 09/06/2022 ad oggetto *“Associazione Airone Onlus di Taranto. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) per n. 8 letto denominata “Villa Corvo Lucia”, ubicata in Taranto - San Vito al Viale Ionio n. 437. Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento.”* la scrivente Sezione:

*“(...)*

*atteso che:*

- ai sensi dell'art. 3 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., il numero minimo di posti previsti per la tipologia di struttura di cui trattasi è di n. 8 posti letto;*

- *l'art. 5 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. "Requisiti strutturali" prevede al punto A) per le strutture residenziali "una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato", includendo sia locali e spazi interni che esterni da destinarsi ad attività riabilitative e di socializzazione;*
- *il R.R. n. 10/2017 e s.m.i. non pone un limite alla superficie esterna utilizzabile ai fini del raggiungimento dei sopradetti complessivi 30 mq./utente;*
- *peraltro, la prassi amministrativa adottata da questa Sezione per altre tipologie di strutture sanitarie o socio-sanitarie, i cui regolamenti non prevedono espressamente la superficie esterna minima utilizzabile per il raggiungimento della superficie minima complessiva per ciascun posto autorizzato, è nel senso di destinare 5 mq/utente nel calcolo della superficie esterna utilizzabile;*
- *La L.R. n. 18/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" prevede al comma 1 dell'art. 3 "Disposizioni in materia di requisiti strutturali", che "(...) ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.";*

(...)"

ha comunicato "che la superficie complessiva, interna ed esterna della struttura, è sufficiente solo per n. 8 utenti. (...)".

e, inoltre,

"(...) ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto al Viale Ionio n. 237," ha invitato "il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto:

- *a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA - Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, in relazione alle evidenze previste per la fase "PLAN" e per la fase "DO", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato; "(...)"

- *ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 utenti/posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto- al Viale Ionio n. 437 e gestita dall'Associazione Airone Onlus di Taranto, finalizzato alla verifica dei requisiti di esercizio, soggettivi, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di sinistra);*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di*

*Prevenzione della ASL LE ad effettuare idoneo sopralluogo presso a sede della struttura pedagogico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 8 utenti/posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto- al Viale Ionio n. 437 e gestita dall'Associazione Airone Onlus di Taranto, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i., dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e dei requisiti previsti dal R.R. n. 16/2019, in relazione alla fase "PLAN e Fase "DO" di cui al Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B.".(...)".*

In riscontro alla prefata nota prot. n. AOO\_183/7885 del 09/06/2022, con PEC del 02/05/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/7967 del 23/05/2023, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA ha trasmesso la comunicazione ad oggetto *"Associazione Airone ONLUS, sede legale via Basta n.62. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.19 R.R. n. 10/2017 s.m.i. LR. n. 9/2017) con n.8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto-San Vito (TA) al Viale Jonio n.437. Esiti verifica del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL TA 09 marzo 2022."* con la quale è stato espresso *"(...) GIUDIZIO FAVOREVOLE alla conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura residenziale "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto San Vito (TA), al Viale Jonio n.437 gestita dall'Associazione Airone ONLUS con sede legale in Taranto (...)"*.

In riscontro alla prefata nota prot. n. AOO\_183/7885 del 09/06/2022, con PEC del 30/04/2025 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 240348 del 07/05/2025, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso la nota ad oggetto *"Associazione Airone ONLUS di Taranto Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura pedagogica-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.9 Reg. Reg. n.10/2017) per n. 8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia" ubicata in Taranto S. Vito al V.le Jonio n.437 Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. AOO\_183/7885 del 09.06.2022."* con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che:

*"(...) Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 17.03.2025, si ritiene che la Struttura pedagogico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.9 del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) per n.8 posti letto, sita in Taranto S. Vito (TA) al Viale Jonio, n.437, denominata "Villa Corvo Lucia" possiede i requisiti generali previsti dalla Sez.A del R.R. n.3/2010 ss.mm.ii. nonché i requisiti di cui al R.R. 10/2017 ss.mm.ii. art.9, fatti salvi i requisiti organizzativi valutati dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Taranto" (...)".*

In riscontro alla prefata nota prot. n. AOO\_183/7885 del 09/06/2022, con PEC del 20/05/2025 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 274470 del 22/05/2025, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso la comunicazione ad oggetto *"Istanza di rilascio accreditamento struttura pedagogico riabilitativa denominata "Villa Corvo Lucia sita in Taranto San Vito. Verifica dei requisiti RR 10/2017 e LR 9/2017. Esito" attestando (...) l'esito positivo della verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal R.R. 10/2017 e s.m.i., dalla L.R. 9/2017, dalla sezione A.01 del R.R. 3/2010 (colonna di destra) e quelli previsti dal R.R. 16/2019 in relazione alla fase "PLAN" e fase "DO" per struttura pedagogico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche con capacità ricettiva di n.8 utenti/posti letto. (...)"*.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di confermare in capo alla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, il cui legale rappresentante è il Sig. Don Gaetano Borsci, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e di rilasciare l'accreditamento

istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la "Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (ex art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto San Vito al Viale Jonio n. 437, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Carla Semeraro, nata il 22/02/1994, laureata in Psicologia e specializzata in Psicologia Clinica e della Salute ed iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA):

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento,** la documentazione di seguito elencata:
- autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto;
- atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità, del responsabile sanitario;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia TA di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437, gestita dalla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA), ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento, con specificazione della sede della struttura in oggetto, di accompagnamento alle griglie di autovalutazione relative alle prefate fasi "Plan" e "Do";
- **trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL TA, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento,** pena l'inefficacia del medesimo, **copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico** presso la struttura ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437;

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, ai fini della verifica **della sussistenza dei requisiti organizzativi** previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i., compreso l'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata, **nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) *Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria*

*locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3 *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”*, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di confermare in capo alla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, il cui legale rappresentante è il Sig. Don Gaetano Borsci, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la *"Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale"* (ex art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Villa Corvo Lucia", ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Carla Semeraro, nata il 22/02/1994, laureata in Psicologia e specializzata in Psicologia Clinica e della Salute ed iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA):

- **trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento,** la documentazione di seguito elencata:
- autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto;
- atto di nomina, dichiarazione di accettazione incarico, autocertificazione del possesso titoli professionali e non incompatibilità, del responsabile sanitario;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di accreditamento nonché di accettazione delle condizioni essenziali per l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.R. 9/2017 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- copia della comunicazione effettuata dal responsabile sanitario all'Ordine dei Medici della Provincia TA di assunzione dell'incarico di responsabile sanitario presso la struttura ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437, gestita dalla Associazione Airone Onlus di Taranto (TA), ai sensi del sopra riportato art. 1, comma 536 della L. n. 145/2018 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento, con specificazione della sede della struttura in oggetto, di accompagnamento alle griglie di autovalutazione relative alle prefate fasi "Plan" e "Do";
- **trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL TA, entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia del medesimo, copia dei**

**contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437;**

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, ai fini della verifica **della sussistenza dei requisiti organizzativi** previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i., compreso l'utilizzo del CCNL Aiop sanità privata, **nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3 *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti*

*stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- l’Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all’attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all’indirizzo [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com) per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Associazione Airone Onlus di Taranto (TA) con sede legale in Taranto alla Via Basento n. 3, gestore della *“Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale”* (ex art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata “Villa Corvo Lucia”, ubicata in Taranto - San Vito al Viale Jonio n. 437;
- al Direttore Generale dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell’AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: [hd.edotto@exprivia.com](mailto:hd.edotto@exprivia.com));
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Taranto (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00514 dei sottoscrittori della proposta:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta  
Mauro Nicastro